

COPIA



Comune di Ossana
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36/15
della
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Comunita' della Valle di Sole per la realizzazione del Progetto di Recupero Paesaggistico Ambientale del Territorio Rurale/Forestale anno 2015

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **tredici** del mese di **aprile** alle ore **17.00**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Sono presenti:

			Assenti	
			giust.	ingiust.
DELL'EVA	Luciano	Sindaco		
COSTANZI	Sandro	Vicesindaco	X	
BEZZI	Michela	Ass.		
BEZZI	Ervino	Ass.		
COGOLI	Giannino	Ass.		

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Giovanna Loiotila**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Comunita' della Valle di Sole per la realizzazione del Progetto di Recupero Paesaggistico Ambientale del Territorio Rurale/Forestale anno 2015

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco:

Premesso che l'art. 59 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPR 1 febbraio 2005, n. 3/L, prevede che : “*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le associazioni di comuni e di unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le Province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni*”;

Il ricorso all'istituto della convenzione con la Comunità si rileva utile per disciplinare il progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale per l'anno 2015, suddiviso in due “progetti/lotti” distinti;

Gli interventi previsti dal progetto in oggetto consistono prevalentemente in:

recupero/riapertura strade forestali, sentieri esistenti tramite interventi di manutenzione (sfalcio, decespugliamento, abbattimento e rimozione piante ed arbusti, livellamento/conguaglio/sistemazione del fondo, ricostruzione di piccoli tratti di muri sia a secco sia in calcestruzzo, manutenzione drenaggi);

pulizia aree abbandonate lasciate incolte o degradate (prati/rampe strade forestali/rampe sentieri/alvei di ruscelli), tramite potatura, taglio e asporto rovi/rami/arbusti/piante, piantumazioni, spietramento e rastrellamento del fondo ed accatastamento del materiale di risulta in luogo indicato dal Comune;

Vista la nota della Comunità della Valle di Sole di data 13.04.2015 agli atti prot. n. 1490 di data 13.04.2015, con cui si richiede l'approvazione della convenzione inerente la realizzazione del progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale anno 2015, al fine di consentire quanto prima l'avvio del progetto.

Presa visione dell'allegato schema di convenzione;

Precisato che la necessità di adottare tale provvedimento deriva dal fatto che è un intervento finalizzato all'inserimento lavorativo e che già nel 2014 si è aderito alla medesima iniziative, con ottimi risultati in termini occupazionali e di risultati del lavoro svolto.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 di data 17.03.2015, con cui è stato adottato l'atto programmatico di indirizzo per l'anno 2015, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Considerato che l'atto di indirizzo sopra richiamato attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia di adesione a servizi sovra comunali.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19 comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione lo stesso responsabile dell'ufficio di ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile, non di copertura finanziaria non comportando spese a carico dell'ente.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L coordinato con le disposizioni introdotte dalle leggi regionali 06 dicembre 2005 n. 9 , 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9.

Visto il Regolamento di contabilità .

Visto lo Statuto comunale

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la convenzione tra i Comuni della Valle di Sole e la Comunità della Valle di Sole, inerente la realizzazione del progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale anno 2015 , la quale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di inviare copia della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, alla Comunità della Valle di Sole per gli adempimenti di competenza, subordinando l'efficacia della presente all'avvenuta approvazione da parte della Comunità della Valle di Sole e degli altri Comuni della Valle.

Di precisare che non vi sono oneri economici a carico del Comune di Ossana.

Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convezione nel testo approvato al punto 1) del presente deliberato.

Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
- c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luciano Dell'Eva
F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Lì 13.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R.23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì 13.04.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paride Andreotti
F.TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **22.04.2015** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

Deliberazione esecutiva il **03.05.2015** ai sensi dell'art. 79 comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 04.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 36 di data 13.04.2015
IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Giovanna Loiotila

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE PROVINCIA DI TRENTO

N reg. atti privati. _____

**SCHEMA CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA COMUNITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO
PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE/FORESTALE ANNO 2015.**

Fra le parti:

dott. Alessio Migazzi, nato a (TN) il in rappresentanza della Comunità della Valle di Sole, con sede in via , -

codice fiscale e P. IVA

, nella sua qualità di Presidente, a ciò autorizzato con deliberazione assembleare n. dd.

nato a il in rappresentanza del Comune di codice fiscale nella sua qualità di Sindaco, a

ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di

codice fiscale nella sua qualità di Sindaco, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di codice fiscale nella sua qualità di , a ciò

autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di codice fiscale nella sua qualità di ,

a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di codice fiscale nella sua qualità di , a

ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di codice fiscale nella sua qualità di , a ciò

autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di codice fiscale nella sua qualità di ,

, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di codice fiscale nella sua qualità di , a

ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di codice fiscale nella sua qualità di , a ciò

autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . . ,

nato a il in rappresentanza del Comune di codice fiscale nella sua qualità di , a

ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del . . . ,

PREMESSO CHE

l'art. 59 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, prevede che: *“I. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le associazioni di comuni e di unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le Province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni”*; il ricorso all'istituto della convenzione con la Comunità si rivela utile per disciplinare il progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale per l'anno 2015, suddiviso in due “progetti”/”lotti” distinti; occorre ora pervenire alla definizione e sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 59 del Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, con lo scopo di disciplinare l'iniziativa;

i Comuni dell’ambito hanno espresso la volontà di poter usufruire dell’iniziativa, approvando perciò il presente schema di convenzione; questa premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è destinata ad ogni necessità interpretativa della stessa; tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGU:

art. 1 Oggetto della convenzione

La Comunità della Valle di Sole, di seguito più brevemente menzionata come Comunità, preso atto di quanto richiamato in premessa, attiva nel corso dell'anno 2015 ai sensi dell'art. 59 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, un progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale, a favore del Comune di _____, di seguito più brevemente menzionato come Comune, che accetta e si impegna a collaborare.

Per la realizzazione del progetto la Comunità si impegna, a proprie spese, a mettere a disposizione del Comune una squadra di operai (composta da persone disoccupate iscritte c/o Centro Impiego o iscritte in liste di mobilità (per questi ultimi solo se non percepiscono indennità di mobilità), residenti in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità) che sarà impiegata per tramite di cooperative esecutrici dei lavori; la squadra sarà composta indicativamente da non meno di cinque persone (quattro operai ed un caposquadra) e qualora le disponibilità di bilancio della Comunità lo consentano in numero maggiore ed opererà presso il Comune secondo il calendario concordato. L'attività che verrà eseguita non è in alcun modo sostitutiva degli interventi di cui all'Intervento 19 “*interventi di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili*”.

La Comunità si occuperà delle procedure per l'individuazione delle cooperative esecutrici dei lavori - da individuarsi tra cooperative specializzate, in possesso di requisiti di legge, di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza negli ambiti d'attività richiesti - a cui sarà

affidata la gestione della squadra di operai. I costi relativi (costo lavoro operai e capo squadra, spese generali) saranno sostenuti interamente dalla Comunità.

Eventuali costi ulteriori (provviste di materiali, noli di macchinari a freddo od a caldo con o senza operatore) saranno invece sostenuti direttamente ed esclusivamente dal Comune previo accordo con la cooperativa esecutrice dei lavori.

Ciascun Comune si impegna inoltre a collaborare con la Comunità nella gestione di tutte le procedure tecniche ed amministrative necessarie per dare completa attuazione ed esecuzione ai lavori.

art. 2 Modalità di attuazione

Per la gestione complessiva del progetto come definito all'articolo 1, la Comunità si impegna a far eseguire i lavori, tramite le cooperative esecutrici che verranno individuate nei modi di legge – previo atto indirizzo giuntale (deliberazione a contrarre) -, in base al piano operativo (calendario dei lavori) concordato con ciascun Comune.

Il Comune beneficerà del lavoro di una squadra per una durata di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi; previa intesa con ciascun Comune sarà possibile individuare congiuntamente una durata maggiore per il completamento dei lavori (per massimo ulteriori 45 (quarantacinque) giorni), purché non venga pregiudicata la durata minima garantita agli altri Comuni nel rispetto della durata complessiva massima del progetto risultante dalle procedure di affido alle cooperative che ne saranno esecutrici.

Le giornate di pioggia o di impraticabilità del cantiere non saranno recuperate.

Gli interventi eseguiti dalle cooperative esecutrici dei lavori, con propria manodopera, denominati “*recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale/forestale*” consistono in:

- recupero/riapertura strade forestali, sentieri esistenti tramite interventi di manutenzione (sfalcio, decespugliamento, abbattimento e rimozione piante ed arbusti, livellamento/conguaglio/sistemazione del fondo, ricostruzione di piccoli tratti di muri sia a secco sia in calcestruzzo, manutenzione drenaggi);

- pulizia aree abbandonate lasciate incolte o degradate (prati/rampe strade forestali/rampe sentieri/alvei di ruscelli), tramite potatura, taglio e asporto rovi/rami/arbusti/piante, piantumazioni, spietramento e rastrellamento del fondo ed accatastamento del materiale di risulta in luogo indicato dal Comune. E' vietata l'accensione di fuochi per la bruciatura delle sterpaglie.

Per tali interventi è previsto l'impiego di manodopera munita di attrezzi quali: roncole, accette, picconi, badili, carriole, rastrelli, falci e falcetti, cesoie di varie dimensioni, motoseghe e decespugliatori ad esclusione del carburante/olio il cui costo è a carico del Comune.

I costi (costo lavoro operai e capo squadra, spese generali) relativi a quanto sopra saranno sostenuti dalla Comunità.

La Comunità, quale committente, è autorizzata ad accedere in qualsiasi momento alle zone dei lavori, nonché ad avanzare osservazioni e/o proposte migliorative al Comune in merito ai lavori.

art. 3 Obblighi dei Comuni

Sarà onere in capo al Comune, nell'ambito della collaborazione ad esso richiesta, senza intervento alcuno da parte della Comunità tranne quelli indicati all'art. 2:

- redigere i progetti necessari per la realizzazione dei lavori, formati da relazione tecnica di descrizione lavori e descrizione obiettivi progettuali, nonché cartografia in scala adeguata; qualora i lavori comportino la necessità di un livello di progettazione più dettagliato, redigere quant'altro necessario; resta inteso che non sono ammesse varianti progettuali a nessun titolo;
- rilasciare le autorizzazioni necessarie di competenza (DIA o concessione edilizia), per la realizzazione dei lavori;
- acquisire autorizzazioni, nulla osta e permessi che si rendessero necessari sia da parte di enti pubblici sia, qualora le opere/lavori non ricadano su suolo pubblico, da parte di privati;
- dare conto alla Comunità dell'avvenuta esecuzione dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione degli stessi, con apposito verbale di accertamento.

Al fine di espletare l'attività di direzione lavori, la Comunità, quale committente delle prestazioni nei confronti delle cooperative esecutrici dei lavori, si potrà avvalere di personale qualificato del Comune per la direzione e contabilizzazione dei lavori, che dovrà avvenire in base alle norme in materia di lavori pubblici.

Il Comune, al fine di sostenere la Comunità nell'esercizio delle proprie funzioni di committente, è altresì tenuto a collaborare con la Comunità per garantire un proficuo rapporto con le cooperative esecutrici dei lavori e con il Coordinatore territoriale, nominato dalle stesse.

Al riguardo, ciascun Comune si impegna a collaborare con la Comunità nella gestione di tutte le procedure tecniche ed amministrative necessarie per dare completa attuazione ai lavori, ivi compreso ogni e qualunque accordo ed autorizzazione all'uso dei necessari terreni di proprietà comunale o privata mediante occupazione degli stessi per il periodo occorrente all'esecuzione dei lavori, sollevando la Comunità da ogni e qualsivoglia responsabilità amministrativa, civile e penale.

I costi per eventuali interventi ulteriori rispetto a quelli indicati al precedente art. 2 (quali ad es.: fornitura di provviste, noli a caldo, a freddo con o senza operatore, oneri di discarica) saranno invece sostenuti direttamente ed esclusivamente dal Comune, a proprie spese, previo accordo con le cooperative esecutrici dei lavori.

L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere accertati con apposito verbale controfirmato anche dal Comune.

Al fine di sostenere la Comunità nell'esercizio delle proprie funzioni di committente, il Comune dà atto che la contabilità dovrà essere tenuta mediante la redazione di liste settimanali delle economie in cui annotare giornalmente le presenze degli operai in cantiere e le lavorazioni eseguite.

Al fine di sostenere la Comunità nell'esercizio delle proprie funzioni di committente, il Comune dà altresì atto che a fine lavori la direzione lavori dovrà rendere una relazione sul conto finale e descrittiva dei lavori eseguiti ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Il Comune, con la firma della presente convenzione, esonera espressamente la Comunità da ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi conseguente all'utilizzazione delle strade forestali/sentieri/aree interessate dai lavori; in particolare compete al Comune collaborare con le cooperative esecutrici dei lavori nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

E' vietata la sovrapposizione di più imprese nello stesso cantiere, intendendosi impresa anche le cooperative esecutrici dei lavori senza che sia stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (in sigla D.U.V.R.I) e comunque adottare misure atte a ridurre al minimo i rischi da interferenza, dandone comunicazione preventiva alle cooperative esecutrici dei lavori ed alla Comunità.

Le parti stabiliscono che le forme di consultazione di cui al comma 2 dell'art. 59 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n.3/L), saranno assicurate dal Collegio dei Sindaci.

art. 5 Norme finali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 - lett. b) - parte II° della tariffa allegato A) del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modificazioni ed esente da bollo in quanto atto scambiato fra enti (ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

PER IL COMUNE DI
IL SINDACO

PER LA COMUNITA DELLA VALLE DI SOLE
IL PRESIDENTE